



Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

OGGETTO: Determinazione dell'orario massimo di apertura delle attività commerciali ed artigianali site nell'area, meglio illustrata nella cartografia allegata, ricompresa tra: via Eremitano, viale Codalunga (tratto da p.le Stazione a via Trieste), via Trieste (tratto da viale Codalunga a via Valeri), via Valeri, P.le Stazione, escluso l'interno della Stazione Ferroviaria, e nelle seguenti vie e località, comprese le laterali su entrambi i lati: cavalcaferrovia Borgomagno, vicolo Aspetti, via Aspetti, tratto compreso tra la base del Cavalcaferrovia e l'intersezione con viale Arcella e via Tiziano Minio, via Annibale da Bassano, tratto compreso tra il suo inizio e via Gennari, via Avanzo, tratto compreso tra il suo inizio e via Fasolato.

IL SINDACO

Premesso che con Deliberazione del C.C. n. 25 del 2/04/2015, l'Amministrazione comunale ha approvato il Regolamento comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito brevemente denominato "Regolamento", e l'allegato disciplinare denominato "Progetto per Padova vivibile";

Visto che in attuazione del D.Lgs n. 59 del 26/03/2010 e ss.mm., della Legge Regionale Veneto n. 29 del 21/09/2007 e ss.mm., della L. 214 del 22/12/2011, e dagli artt. 1 – 9 del Regolamento, l'Amministrazione comunale ha stabilito criteri e parametri di programmazione delle suddette attività;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 14 del 14 aprile 2015, con cui è stato fissato dalle ore 6.00 alle ore 2.00 l'orario massimo di apertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali/artigianali del settore alimentare nella c.d. Zona 1, e dalle ore 6.00 alle ore 5.00 l'orario massimo di apertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali/artigianali del settore alimentare ubicate sul restante territorio;

Evidenziato che, all'interno dell'area identificata quale "Zona 1", si concentra il maggior numero di esercizi operanti sul territorio comunale, con inevitabili ripercussioni sull'ambiente urbano, con particolare riferimento alla tutela del diritto alla salute dei residenti, alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità, nonché alla tutela delle zone di pregio storico, architettonico ed artistico;

Considerato che all'interno della medesima zona, l'area delimitata in oggetto ha caratteristiche di peculiarità, correlate alla presenza della Stazione Ferroviaria e della Stazione delle autolinee urbane ed extraurbane, attività di servizio che quotidianamente determinano, prevalentemente in orario diurno, un ingente flusso di persone che arrivano in città, o che si accingono a lasciarla;

Richiamata l'Ordinanza n. 43 del 5 settembre 2015 con cui, sulla scorta di quanto sopra, è stato fissato per l'area comunemente detta *comparto Stazione Ferroviaria* dalle 06.00 alle 20.00 l'orario massimo di apertura delle attività commerciali e artigianali presenti, e dalle 06.00 alle 23.00 quello delle attività che effettuino, anche in forma accessoria, la somministrazione di alimenti e bevande (*con esclusione della somministrazione non assistita*) e che siano dotate di idonea area di somministrazione interna;

Valutata la necessità di estendere la disciplina introdotta con il provvedimento in essere ad altre porzioni del territorio comunale rientranti nell'area comunemente definita della *prima Arcella*, in quanto caratterizzate da problematiche e dinamiche sociali analoghe a quelle del comparto Stazione, derivanti dall'ingente flusso di persone che le percorrono, dall'elevata densità abitativa e del tessuto produttivo, nonché dal ruolo strategico rivestito dalla rete viaria esistente;

Ritenuto di individuare le nuove vie e località interessate dal presente provvedimento in quelle di seguito elencate, comprese le laterali su entrambi i lati: cavalcaferrovia Borgomagno, vicolo Aspetti, via Aspetti, tratto compreso tra la base del Cavalcaferrovia e l'intersezione con viale Arcella e via Tiziano Minio, via Annibale da Bassano, tratto compreso tra il suo inizio e via Gennari, via Avanzo, tratto compreso tra il suo inizio e via Fasolato;

Verificato che la maggior parte delle attività commerciali e artigianali ricomprese nel comparto Stazione e nelle vie e località di cui al punto precedente hanno fissato l'orario di chiusura entro le ore 20.00, orario che si conferma come idoneo al fine di garantire l'equo bilanciamento tra gli interessi degli esercenti, la salvaguardia delle condizioni di vivibilità per i residenti ed il bisogno da parte degli avventori/clienti di disporre di attività commerciali e artigianali che vendono prodotti di vario genere ed erogano servizi;

Ritenuto di consentire alle attività che effettuano, anche in forma accessoria, la somministrazione di alimenti e bevande (*con esclusione della somministrazione non assistita*) e che siano dotate di idonea area di somministrazione interna, presenti in tutte le aree vie e località disciplinate dal presente provvedimento, l'apertura fino alle ore 24.00, in virtù del fatto che tale tipologia di attività non favorisce forme di aggregazione all'esterno e non pregiudica pertanto le condizioni di vivibilità e la piena fruibilità degli spazi;

Valutato quindi che l'adozione di un provvedimento che disciplini in modo organico gli orari massimi consentiti di tutte le attività commerciali ed artigianali possa contribuire in modo significativo ad ottimizzare l'erogazione dei servizi offerti ai potenziali clienti che risiedono, lavorano e transitano nelle zone sopra individuate;

Visto l'art. 50 comma 7 del Dlgs n. 267/2000 e s.m., che recita: "il Sindaco, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici (...)"

Viste le sentenze del Consiglio di Stato che hanno precisato come il regime di liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50 comma 7 del Dlgs. n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, e in caso di accertata lesione di interessi pubblici, quali quelli in termini di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

Visti:

- La Legge n. 689 del 24/11/1981;
- La Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- L'art. 7 bis, 50/7° comma del D. Lgs. n. 267/2000;
- Il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- L'art. 20 della Legge Regione Veneto n. 29 del 21/09/2007;
- Il Regolamento per l'Insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande 2015 – 2017;

ORDINA

- 1) l'orario massimo di apertura delle attività commerciali e artigianali presenti nell'area comparto Stazione Ferroviaria delimitata nella cartografia allegata e ricompresa tra: via Eremitano, viale Codalunga (tratto da p.le Stazione a via Trieste), via Trieste (tratto da viale Codalunga a via Valeri), via Valeri, P.le Stazione, escluso l'interno della Stazione Ferroviaria, nonché nelle vie e località di seguito elencate, comprese le laterali su entrambi i lati: cavalcaferrovia Borgomagno, vicolo Aspetti, via Aspetti, tratto compreso tra la base del Cavalcaferrovia e l'intersezione con viale Arcella e via Tiziano Minio, via Annibale da Bassano, tratto compreso tra il suo inizio e via Gennari, via Avanzo, tratto compreso tra il suo inizio e via Fasolato, **è fissato dalle 06.00 alle 20.00**. Rientrano nella limitazione di cui al presente punto tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare (compresa la vendita – somministrazione mediante distributori automatici ovunque installati) e non alimentare,

artigiani del settore alimentare (kebab, take away, piadinerie, rosticcerie – friggitorie da asporto, gastronomie, pizzerie da asporto, etc.) e non alimentare (acconciatori ed estetisti, phone center, internet point, etc.);

- 2) l'orario massimo di apertura delle attività che effettuino, anche in forma accessoria, la somministrazione di alimenti e bevande (*con esclusione della somministrazione non assistita*) e che siano dotate di idonea area di somministrazione interna, presenti nelle aree, vie e località di cui al punto precedente, **è fissato dalle 06.00 alle 24.00;**
- 3) l'orario massimo di apertura dei pubblici esercizi ex artt. 86 e 88 T.U.L.P.S., quali sale da gioco e di raccolta scommesse, **è fissato dalle 06.00 alle 22.00.**
- 4) l'Ordinanza n. 43 del 5 settembre 2015 è abrogata.

DISPONE

l'applicazione, in caso di violazione di tutte le disposizioni previste dalla presente Ordinanza della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 – l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta **è fissato in Euro 500,00**, ferma restando l'applicazione di eventuali altre norme vigenti.

In caso di recidiva e/o particolare gravità e si applicherà, **per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività**; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

AVVERTE CHE

Il Provvedimento viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line;
Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente Comandante il Corpo di Polizia Locale.

COMUNICA

che avverso il presente Provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con sede in Venezia – palazzo Bussoni, Strada Nuova Cannaregio 2277-2278, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (centoventi) dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
Massimo Bitonci